

ACQUISTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA

RdO 2940577 – CIG 8995004020

Spett.le Istituto di Vigilanza Vigilpol S.C. a r.l.

Oggetto: Procedura MEPA RDO n. 5056777 – CIG B5D7C5FFB0 – Servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia – Rigetto dell'istanza di riesame presentata da Vigilpol S.C. a r.l. ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023

PREMESSO CHE

- in data 17/07/2025, l'operatore economico Istituto di Vigilanza Vigilpol S.C. a r.l. è stato escluso dalla procedura in oggetto per mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella busta economica;
- in data 21/07/2025, la medesima impresa ha presentato istanza di riesame, sostenendo l'inesistenza di una clausola espulsiva nella *lex specialis*, l'asserita inclusione degli oneri nella voce "costi generali" o, comunque, nelle altre voci di costo e la supposta inammissibilità dell'esclusione per ragioni formali;

RILEVATO CHE

- l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 prevede, in via imperativa, che "nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";
- secondo ormai consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, sent. 4896/2025), tale previsione ha efficacia autoesecutiva, e la mancata indicazione separata costituisce *ex lege* causa di esclusione, anche in assenza di un'espressa clausola nella *lex specialis*;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore escluso non ha indicato nella busta economica una voce specifica relativa agli oneri di sicurezza aziendali, come pure richiesto dal capitolato speciale;
- l'asserita inclusione implicita di tali oneri all'interno delle voci di costo indicate (personale, servizi accessori, costi generali) non soddisfa l'onere dichiarativo previsto

dalla legge e impedisce alla stazione appaltante di verificarne l'effettiva congruità e sostenibilità, anche ai fini dell'art. 110, comma 5, lett. c);

– la giurisprudenza ha escluso che tali oneri possano essere desunti, interpretati o integrati sulla base di altre voci dell'offerta, essendo richiesto un dato esplicito, autonomo e verificabile;

– nemmeno può essere condiviso l'assunto in base al quale la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza integrerebbe una mera violazione formale, rispondendo invece il relativo obbligo all'esigenza primaria di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza e di lavoratori (Consiglio di Stato, Sez. V, n.1677/2024);

– non può invocarsi il soccorso istruttorio, trattandosi di dichiarazione obbligatoria e costitutiva, la cui omissione non è sanabile, essendo espressamente escluso il soccorso istruttorio integrativo in relazione alle offerte economiche (art. 101, 1 comma, lett. A), Codice contratti pubblici);

– l'assenza di modulistica vincolante, contrariamente a quanto affermato nella richiesta di riesame, favorisce l'operatore economico nella descrizione in modo chiaro e completo dell'offerta economica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si rigetta l'istanza di riesame presentata da Vigilpol S.C. a r.l. in data 21/07/2025, confermando la legittimità e la fondatezza del provvedimento di esclusione adottato ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023.

Incarica il RUP di procedere alla comunicazione del presente provvedimento, su piattaforma MEPA, all'operatore escluso e agli altri concorrenti.


Oristano, 23 luglio 2025

La Commissione giudicatrice

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO

